

- per il riso lavorato, quello applicabile al riso semigreggio, convertito mediante il tasso di conversione di cui all'articolo 1 del regolamento n. 467/67/CEE,
- per il riso semilavorato, quello applicabile al riso lavorato, convertito mediante il tasso di conversione di cui all'articolo 1 del regolamento n. 467/67/CEE,
- per le rotture di riso, pari alla differenza fra il prezzo delle rotture di riso constatato sul mercato portoghese e il prezzo d'entrata fissato nella Comunità per questo prodotto.

2. Per i prodotti di cui all'articolo 1, lettere c) e d) del regolamento (CEE) n. 2727/75, gli importi compensativi «adesione» sono derivati da quelli applicabili ai rispettivi cereali mediante l'applicazione di coefficienti da determinare in funzione dell'incidenza, sul prezzo del prodotto in questione, dell'applicazione dell'importo compensativo al prezzo del cereale di base corrispondente.

3. Per i prodotti di cui all'articolo 1, lettera c) del regolamento (CEE) n. 1418/76, gli importi compensativi «adesione» sono derivati da quelli applicabili alle rotture di riso mediante l'applicazione di coefficienti da determinare in funzione dell'incidenza, sul prezzo del prodotto in questione, dell'applicazione dell'importo compensativo al prezzo delle rotture.

Articolo 3

Negli scambi tra il Portogallo e gli altri Stati membri, gli importi compensativi «adesione» sono riscossi o concessi dal Portogallo.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 11 dicembre 1990.

Articolo 4

1. L'importo compensativo «adesione» applicabile è quello in vigore al momento dell'accettazione della dichiarazione di importazione o di esportazione.
2. Tuttavia, qualora ciò si renda necessario, può essere decisa, secondo la procedura di cui all'articolo 5, l'istituzione di un regime di fissazione anticipata dell'importo compensativo «adesione».

Articolo 5

1. Con la procedura di cui all'articolo 26 del regolamento (CEE) n. 2727/75 o all'articolo 27 del regolamento (CEE) n. 1418/76 sono determinati:

- a) le modalità di concessione e di riscossione degli importi compensativi «adesione», al fine di prevenire in particolare eventuali sviamenti dei traffici e distorsioni della concorrenza;
- b) i coefficienti di cui all'articolo 2, paragrafi 2 e 3;
- c) le modalità d'applicazione del presente regolamento, in particolare la fissazione degli importi compensativi «adesione».

2. Le misure idonee a prevenire eventuali sviamenti dei traffici e distorsioni della concorrenza possono essere applicate, per tutto il periodo ritenuto necessario, dopo l'abolizione degli importi compensativi «adesione».

Articolo 6

Il presente regolamento entra in vigore il 1º gennaio 1991.

Per il Consiglio

Il Presidente

V. SACCOMANDI